



STATUTO UNIONE TERRE DI CASTELLI

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
RIFORMULATO CON ATTO CONSILIARE N. 24 DEL 01.04.2009
E MODIFICATO CON ATTO CONSILIARE N. 55 DEL 21.10.2010
E ATTO CONSILIARE N. 28 DEL 30.04.2014

Il Testo dello Statuto dell'Unione è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli per 30 gg a decorrere dal 16.05.2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 177 del 24.06.2014 (parte seconda)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Istituzione dell'Unione Terre di Castelli	pag 3
Articolo 2 - Stemma e gonfalone	pag 3
Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione	pag. 3
Articolo 4 - Durata e scioglimento dell'Unione	pag. 3
Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	pag. 4
Articolo 6 - Decisione di scioglimento del vincolo convenzionale	pag. 4
Articolo 7 - Funzioni dell'Unione	pag. 4
Art. 8 - Conferimento di funzioni all'Unione	pag. 5
Art. 9 - Sviluppo della cooperazione tra le Province e l'Unione Terre di Castelli	pag. 5

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO - pag 5

Organi di governo dell'Unione

Art. 10 - Organi di Governo	pag. 5
Art. 11 - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	pag. 6

Il Consiglio

Art. 12 - Composizione	pag. 6
Art. 13 - Rinnovo del Consiglio dell'Unione	pag. 6
Art. 14 - Competenze	pag. 6
Art. 15 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione	pag. 7
Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 7
Art. 17 - Decadenza, Revoca e Dimissioni dei Consiglieri	pag. 7

Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Art. 18 - Elezione del Presidente dell'Unione	pag. 7
Art. 19 - Composizione e nomina della Giunta	pag. 8
Art. 20 - Funzioni del Presidente dell'Unione	pag. 8
Art. 21 - Il Vice Presidente dell'Unione	pag. 8
Art. 22 - Funzioni della Giunta	pag. 8
Art. 23 - Conferenza di coordinamento Unione/Comuni	pag. 8
Art. 24 - Statuto della Governance	pag. 9
Art. 25 - Sub ambiti	pag. 9

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA pag. 9

Art. 26 - Principio di Distinzione	pag. 9
Art. 27 - Principi di Amministrazione	pag. 10
Art. 28 - Criteri di Organizzazione	pag. 10
Art. 29 - Principi in materia di gestione di personale	pag. 10
Art. 30 - Principi di Collaborazione	pag. 10
Art. 31 - Principi in materia di Servizi Pubblici locali	pag. 10
Art. 32 - Il Segretario generale	pag. 10
Art. 33 - Il Direttore generale	pag. 11
Art. 34 - Il Difensore civico dell'Unione	pag. 11

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE pag. 11

Art. 35 - Principi di Partecipazione	pag. 11
Art. 36 - Trasparenza e Accesso Civico	pag. 11
Art. 37 - Referendum	pag. 12
Art. 38 - Istanze, Petizioni e Proposte	pag. 12
Art. 39 - Istruttoria Pubblica	pag. 12
Art. 40 - Diritti degli Utenti dei Servizi	pag. 13
Art. 41 - Regolamenti, Istituti di Partecipazione	pag. 13

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA' pag. 13

Art. 42 - Finanze dell'Unione	pag. 13
Art. 43 - Bilancio e Programmazione Finanziaria	pag. 13
Art. 44 - Ordinamento contabile e servizio Finanziario	pag. 13
Art. 45 - Affidamento del Servizio Tesoreria	pag. 13

TITOLO VI - Norme transitorie e Finali pag. 14

Art. 46 - Il Presidente Temporaneo	pag. 14
Art. 47 - Atti regolamentari	pag. 14
Art. 48 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	pag. 14
Art. 49 - Approvazione e proposte di modifica dello Statuto	pag. 14
Art. 50 - Risoluzione delle controversie	pag. 14
Art. 51 - Decorrenza della nuova composizione del Consiglio dell'Unione	pag. 14
Art. 52 - Norma Finale	pag. 14

STATUTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Istituzione dell'Unione Terre di Castelli

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Terre di Castelli", tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Vignola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 3. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori del territorio medesimo.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.

Articolo 2 Stemma e gonfalone

1. L'Unione di Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell'Unione è composto da una stilizzazione di castello merlato, in vista prospettica e bicolore, giustapposto alla denominazione dell'Ente "Unione Terre di Castelli".



3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Terre di Castelli, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3 Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti, o ad essa attribuite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia di Modena.
 2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
 3. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
 4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
 5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
 6. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
 7. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.
 8. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi dell'art. 19 co 5 L.R. 21/2012, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità.
- In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
9. Per l'organizzazione e gestione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, l'Unione può prevedere l'organizzazione dei sub ambiti omogenei di cui al successivo art. 25, compatibilmente con quanto previsto nei commi precedenti.

Articolo 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. In ogni caso la durata, ai sensi dell'art. 19 co. 3 L.R. 21/2012, non può essere inferiore ad anni 10.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

4. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

5. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Articolo 5

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli Comunali prendono atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.

3. Nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, o nel caso di revoca da parte di un comune di una funzione precedentemente delegata all'Unione, detto recesso o revoca deve essere deliberato quattro mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione, ed ha effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla adozione della deliberazione consiliare. Dal medesimo termine, in caso di recesso totale dall'Unione, ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

5. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 3. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere totalmente dall'Unione o di revocare una funzione, rinuncia a qualsiasi diritto sul corrispondente patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali. Il Comune recedente ha diritto alla restituzione della quota parte del patrimonio o demanio dell'Unione costituito anche con il proprio contributo, nel rispetto delle convenzioni stipulate.

7. Se valutato necessario, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste per il 50% a carico del Comune che recede e per il 50% a carico dei restanti Comuni dell'Unione.

Articolo 6

Decisione di scioglimento del vincolo convenzionale

L'Unione, in situazioni di estrema criticità istituzionale valutate come tali dal Consiglio dell'Unione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, si riserva la possibilità di decidere lo scioglimento del vincolo convenzionale con uno o più comuni.

Sono in ogni caso considerate di estrema criticità le seguenti situazioni:

1. mancata approvazione del bilancio coerente con la gestione delle funzioni affidate all'Unione;

2. mancato conferimento delle funzioni minime comuni obbligatorie per legge;

3. Bilancio in dissesto o Bilancio strutturalmente deficitario.

In tal caso l'Unione si impegna a stipulare, con il singolo Comune esterno all'Unione, apposite convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi dagli stessi individuati.

Articolo 7

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi, sia propri che delegati, riferiti alle seguenti aree di amministrazione generale:

a) attività istituzionali e segreteria;

b) Urp sovracomunale;

c) comunicazione;

d) tutela legale;

e) difensore civico;

f) organizzazione unitaria dei servizi demografici;

g) servizi dimateriali;

h) personale;

i) entrate tributarie e servizi fiscali;

j) gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;

k) appalti e contratti di lavori, servizi e forniture;

l) servizi statistici, informativi e di e-government;

m) polizia locale;

n) protezione civile;

o) lavori pubblici e patrimonio;

p) grandi infrastrutture;

q) viabilità, circolazione e servizi connessi;

r) gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.);

- s) ambiente;
- t) servizi pubblici locali;
- u) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
- v) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
- w) sviluppo economico;
- x) sportello unico attività produttive;
- y) politiche comunitarie;
- z) ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la Scuola e l'Università;
- aa) servizi sociali e socio sanitari integrati;
- bb) politiche abitative e funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- cc) servizi scolastici;
- dd) cultura, turismo e attività ricreative;
- ee) agricoltura;
- ff) difesa idrogeologica del territorio;
- gg) gestione e valorizzazione del patrimonio forestale;

2. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

Articolo 8 **Conferimento di funzioni all'Unione**

1. Il conferimento di funzioni comunali di cui all'art. 6 comma 1 si perfeziona con l'approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione con la quale l'Unione recepisce le competenze conferite.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto. In particolare, la revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli Enti aderenti.

3. Il conferimento di nuove funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.

4. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. Assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

Articolo 9 **Sviluppo della cooperazione tra le Province e l'Unione Terre di Castelli**

1. L'Unione può svolgere attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, in convenzione con le Province, anche in forma associata.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

Organi di governo dell'Unione

Articolo 10 **Organi di governo**

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
4. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati ed a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico ed adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
5. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Articolo 11
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

1. Si applicano agli amministratori dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità" del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili, nonché la normativa specifica in materia di incompatibilità ed inconferibilità.

Il Consiglio

Articolo 12
Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da 30 consiglieri ed è formato da componenti dei consigli dei comuni associati.
2. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto; i restanti 23 consiglieri dell'Unione sono eletti da ciascun Comune, in ragione della diversa consistenza demografica, nel seguente modo:
 - Castelnuovo Rangone: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Castelvetro di Modena: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Guiglia: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Marano sul Panaro: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Savignano sul Panaro: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Spilamberto: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - Vignola: 5 consiglieri di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza;
 - Zocca: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza.
3. I Consigli comunali partecipanti eleggono, con il sistema del voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare del proprio Ente, i 23 consiglieri nonché, al fine di assicurare il funzionamento dell'organo consiliare nelle ipotesi di cui al successivo art. 16, i relativi consiglieri supplenti.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il regolamento del Consiglio dell'Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, l'ufficio di presidenza.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
7. Qualora un Sindaco rinunci al suo diritto di far parte del Consiglio dell'Unione, il corrispondente Consiglio Comunale elegge un consigliere di maggioranza in più con le stesse modalità descritte nel comma 3 di questo articolo.

Articolo 13
Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta d'insediamento e con le modalità previste dal presente statuto, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 44, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
5. Allo stesso, o al Presidente dell'Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.
6. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
7. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 14
Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i Consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
6. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Qualora una decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
5. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
6. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione e/o dal Consiglio dell'Unione, in quest'ultimo caso su proposta degli organismi di cui all'art. 11 comma 5, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.

Articolo 17

Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive, nell'arco dell'anno solare, dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano contestualmente la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.
6. La revoca dalla carica di Consigliere dell'Unione, deliberata dal relativo Consiglio comunale, diviene efficace dal momento dell'assunzione al protocollo generale dell'Ente della comunicazione del provvedimento e non necessita di presa d'atto.
7. Qualora il Consigliere dell'Unione formalizzi presso il Comune di provenienza la modifica della propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza tale da alterare in seno all'Unione il rapporto numerico di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà tempestivamente dare comunicazione all'Unione.
8. Il Consiglio comunale interessato, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, provvede, nella prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni, alla sostituzione del Consigliere. Nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda entro gli indicati termini o qualora, nelle more della designazione, vi sia necessità e/o urgenza di convocare il Consiglio dell'Unione, in via suppletiva e sino a eventuale successiva elezione, entra a far parte del Consiglio dell'Unione il Consigliere supplente. Della mancata nomina del componente effettivo viene data comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Articolo 18

Elezione del Presidente dell'Unione

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro quindici giorni dal Presidente temporaneo di cui all'art. 46 e ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
2. Si provvede ad elezione del Presidente nel caso di rinnovo generale di almeno 3/5 delle amministrazioni aderenti.
3. La carica di Presidente dell'Unione è esercitata durante il mandato amministrativo, da due diversi sindaci che si alterneranno a metà mandato, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire una durata diversa, a maggioranza assoluta, con atto d'indirizzo che

precede l'elezione del Presidente. Il Consiglio nella nomina di tale figura garantisce, ove possibile, che la carica di Presidente dell'Unione sia esercitata a turno da tutti i Sindaci nel corso dei diversi mandati.

4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.

Articolo 19 **Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. I Sindaci, nella loro qualità di Assessori dell'Unione, restano in carica per l'intera durata del loro mandato amministrativo.
3. Il Presidente dell'Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4. Ogni Sindaco, nella sua qualità di Assessore dell'Unione, nomina un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori comunali. I delegati permanenti possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.
5. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

Articolo 20 **Funzioni del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il suo programma amministrativo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, in una seduta non successiva a 120 (centoventi) giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio.
2. Il Presidente dell'Unione esercita i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e altri accordi, qualora il conferimento di funzioni sia effettuato da tutti i comuni aderenti.
3. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 21 **Il Vicepresidente dell'Unione**

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente più anziano di età.

Articolo 22 **Funzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
4. La Giunta persegue le finalità indicate nell'art. 3 del presente statuto con azione collegiale e collaborativa, ricercando il massimo consenso e condivisione tra i suoi componenti prima di prendere le decisioni di sua competenza.
5. A conclusione del percorso di condivisione di cui ai commi precedenti la Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Qualora il territorio dell'Unione Terre di Castelli coincida con il distretto socio-sanitario, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata con la partecipazione del direttore del distretto.
7. Qualora una decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
8. I componenti della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

Articolo 23 **Conferenza di coordinamento Unione/Comuni**

1. Gli Assessori dell'Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all'Unione.
2. La giunta dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, si avvale della Conferenza di coordinamento Unione/Comuni costituita dagli Assessori comunali delegati per le materie trasferite all'Unione, nel numero massimo di un assessore per ciascuno dei Comuni aderenti.
3. La Conferenza svolge, altresì, funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione e per radicare in ciascun Comune una più solida adesione alle politiche d'Unione.
4. La Conferenza può essere convocata dal Presidente o dall'assessore dell'Unione delegato per la specifica materia trasferita.
5. A ciascuno dei componenti della Conferenza può essere conferito il presidio di specifiche materie.
6. Alla Conferenza è assicurata ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività inoltrando preventivamente, a ciascun componente, l'ordine del giorno della giunta e le decisioni da essa conseguentemente assunte.
7. La Conferenza può essere invitata, senza diritto di voto, alle sedute della giunta e del Consiglio dell'Unione.

Articolo 24 **Statuto della governance**

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Al fine di agevolare l'azione d'indirizzo e di controllo spettante ai Comuni aderenti valorizzando il ruolo degli amministratori locali, e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione come prevista dalle norme e dal presente Statuto, le bozze delle seguenti proposte di delibera vengono preventivamente sottoposte all'attenzione dei tecnici e degli assessori di riferimento delle singole amministrazioni, o in forma completa o in sintesi:
 - Bilancio di previsione;
 - Assestamenti di bilancio;
 - Bilancio consuntivo;
 - Piano degli investimenti;
3. Al fine di agevolare il raccordo e il coordinamento tra l'Unione e i Comuni aderenti, almeno una volta l'anno e con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze legate al bilancio di previsione, viene convocato un Consiglio dell'Unione aperto ai Consiglieri dei comuni aderenti, al fine di esaminare lo stato dei programmi dell'Unione e raccogliere osservazioni, critiche e suggerimenti.
4. Con lo stesso scopo dei commi precedenti, l'Assessore al bilancio, assieme al responsabile dei servizi finanziari dell'Unione, convoca periodicamente gli assessori comunali al bilancio e i responsabili dei servizi finanziari dei comuni, per esaminare il bilancio dell'Unione, preventivo e consuntivo, e altre questioni individuate dalla Giunta.
5. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo Unico.
6. Le bozze degli atti e relativi allegati da portare all'approvazione del Consiglio dell'Unione vengono tempestivamente comunicati e messi su supporto informatico a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti.

Articolo 25 **Sub ambiti**

1. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. Se attivati, i sub ambiti perseguono la seguente finalità:
 - a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Unione;
 - b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse.
3. L'attivazione dei sub ambiti territoriali è decisa o rinnovata, di norma, in occasione del rinnovo degli organi dell'Unione di cui al Titolo II di questo Statuto.
4. La costituzione di un sub ambito, la modifica della sua delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti, è approvata dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su richiesta dei Comuni interessati e su proposta della Giunta dell'Unione.
5. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato a una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
6. Le funzioni e servizi organizzati in modo differenziato per sub ambito non potranno comportare un aggravio di spesa per i comuni non aderenti agli stessi, rispetto a una organizzazione omogenea su tutta l'Unione.
7. Si demanda ad un regolamento attuativo la disciplina più puntuale, in particolare per disciplinare la sede del sub ambito, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 26 **Principio di distinzione**

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza disciplinaria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Articolo 27 **Principi di amministrazione**

1. L'attività dell'Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, per il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

3. L'Unione adotta il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione della propria attività amministrativa e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di Bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al Consiglio dell'Unione ed alla cittadinanza contestualmente al Bilancio consuntivo.

Articolo 28 **Criteri di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 31, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
 - a. funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
 - b. ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
 - c. omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
 - d. interfunzionalità degli uffici;
 - e. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - f. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
 - g. responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

Articolo 29 **Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30 **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
5. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'ambito del rapporto di lavoro nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
6. I Segretari e i Direttori generali dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 31 **Principi in materia di servizi pubblici locali**

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

Articolo 32 **Il Segretario generale**

1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell'Unione tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.

3. Il Segretario Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico è pari a quella della legislatura.
4. Il Presidente dell'Unione può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti o tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Articolo 33

Il Direttore generale

1. Secondo le norme previste dalla legge il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso. In particolare il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; predispose il piano della performance e la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e i responsabili delle strutture, ad eccezione del Segretario generale.
3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione.
4. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione al Segretario Generale.

Articolo 34

Il Difensore civico dell'Unione

1. L'Unione istituisce l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività viene disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.
3. E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.
4. Entro il mese di marzo il Difensore Civico presenta al Consiglio dell'Unione una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Qualora la legge non consenta la nomina di tale figura da parte dell'Unione, la stessa ha la facoltà di stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico della Provincia o della Regione.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 35

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti utili a tal fine.
2. Nei processi di partecipazione l'Unione garantisce l'uguaglianza nell'accesso alle informazioni rilevanti a tutti i partecipanti. Garantisce altresì la partecipazione delle formazioni sociali, delle associazioni titolari di interessi collettivi e di altri soggetti espressione della comunità locale doverosamente coinvolti nel governo dei processi di partecipazione.
3. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio. Tali regolamenti devono prevedere strumenti di partecipazione e controllo aperti agli utenti dei servizi di cui l'Unione è titolare, quali ad esempio consigli di gestione, comitati consultivi misti, indagini di soddisfazione dell'utenza e percorsi di audit civico.
4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 36

Trasparenza e accesso civico

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione, le attività svolte e i risultati ottenuti, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. L'informazione avviene anche attraverso dati riepilogativi facilmente comprensibili relativi agli atti principali quali il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, gli assestamenti di bilancio, gli atti di pianificazione e gli atti programmatici e generali.
4. Almeno una volta all'anno, nel sito web istituzionale, l'Unione cura la pubblicazione di rappresentazioni grafiche e/o tabellari relative all'allocazione delle risorse, all'articolazione delle entrate, alla prestazione economica e qualitativa dei servizi, sulla base di indicatori approvati e aggiornati periodicamente dal Consiglio dell'Unione. Tale pubblicazione dovrà essere integrata e coerente con le informazioni contenute nel bilancio di missione dell'annualità di riferimento.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

Articolo 37 **Referendum**

1. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, Istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) le espropriazioni per pubblica utilità.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti composto dal difensore Civico, da un componente eletto dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio dell'Unione. Il parere di ammissibilità viene rilasciato entro 30 giorni.
4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
7. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Articolo 38 **Istanze, petizioni e proposte**

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le petizioni sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o petizioni.
2. Tutti i cittadini, residenti nell'Unione, che hanno compiuto il diciottesimo annodi età, hanno diritto di presentare istanze, petizioni rivolte al Consiglio o alla Giunta dell'Unione, nelle materie di rispettiva competenza, diretta a promuovere interventi su materie di competenza dell'Unione.
3. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Il diritto di Istanza, petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.
4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte dell'Unione hanno diritto di presentare proposte al Consiglio o alla Giunta dell'Unione, nelle materie di rispettiva competenza.
5. La proposta è la richiesta di deliberazione o di altro atto giuridico amministrativo, di competenza del Consiglio, della Giunta o di altro organo competente. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio competente e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta deve indicarne la copertura.
6. La proposta deve essere presentata al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio e/o alla Giunta. Tale proposta deve essere presentata in forma scritta e avere ad oggetto materia riguardante le funzioni trasferite all'Unione. Deve altresì riguardare almeno la maggioranza dei comuni dell'Unione.
7. L'amministrazione comunica la deliberazione, con la quale si esprime sulla proposta, ai cittadini proponenti e ne assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la proposta è accolta, od è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
10. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori dell'istanza, petizione o proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
11. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza petizione o proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza e di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, l'istanza, petizione o proposta sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, che si pronunciano entro venti giorni.
12. Le istanze, petizioni o proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri di cui all'art. 49 comma 1 della legge 18 Agosto 2000 n. 267.
13. Ulteriori modalità di presentazione, forme di pubblicità e ogni altra questione rilevante sono demandate ad apposito Regolamento.

Articolo 39 **Istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio dell'Unione quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, 1/5 dei consiglieri.

3. L'istruttoria, in via transitoria fino all'approvazione di apposito regolamento, deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta un numero di aventi diritto al voto del territorio dell'Unione, valutato idoneo dai Capigruppo consiliari dell'Unione.
4. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle firme richieste.
5. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
6. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
7. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Articolo 40 **Diritti degli utenti dei servizi**

1. L'Unione Terre di Castelli riconosce il diritto degli utenti dei servizi di cui è titolare ad essere coinvolti nella programmazione, gestione, controllo e miglioramento della qualità degli stessi, secondo modalità che possono variare in relazione alle specifiche caratteristiche, al contesto, alla propensione alla partecipazione e che includono, a titolo esemplificativo, i consigli di gestione, i comitati consultivi misti, l'audit civico, le indagini di customer satisfaction ed altro.
2. In particolare l'Unione promuove le iniziative congiunte di controllo e di miglioramento della qualità tra servizi ed utenti come l'audit civico.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, la carta dei servizi quale strumento di esplicitazione delle dimensioni e dei livelli di qualità garantiti. L'Unione si impegna altresì a promuovere percorsi di partecipazione e di coinvolgimento degli utenti e dei cittadini nella definizione delle proprie carte dei servizi.
4. La Giunta rendiconta annualmente al Consiglio, tramite uno specifico report da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, le iniziative attuate per il coinvolgimento degli utenti dei servizi nella programmazione, gestione, controllo e miglioramento della qualità degli stessi.

Articolo 41 **Regolamenti Istituti di Partecipazione**

1. Gli istituti di partecipazione previsti nel presente titolo saranno disciplinati da appositi regolamenti, da redigersi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.
2. In via transitoria è compito della conferenza dei capigruppo del consiglio dell'Unione valutare l'ammissibilità delle proposte di referendum, delle istanze, delle petizioni, delle proposte di delibera, dell'istruttoria pubblica.

TITOLO V **FINANZA E CONTABILITÀ**

Articolo 42 **Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
3. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

Articolo 43 **Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, eventualmente rettificata sulla base di moltiplicatori correttivi che tengano conto dei servizi conferiti. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

Articolo 44 **Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 45 **Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46
Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 18, è Presidente dell'Unione il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.

Articolo 47
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno.

Articolo 48
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 49
Approvazione e proposte di modifica dello Statuto

1. Lo Statuto dell'Unione viene approvato nel rispetto delle regole del Testo Unico Enti Locali con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo Statuto dell'Unione in fase di prima istituzione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, mentre le successive modifiche sono approvate unicamente dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze suindicate.

Art 50
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere nei rapporti politici ed istituzionali dell'Unione è demandata alla decisione da parte del Collegio dei Sindaci, appositamente riunito, che decide a maggioranza qualificata dei 2/3. La presente norma sostituisce il ricorso all'arbitrato previsto nelle vigenti convenzioni.

Articolo 51
Decorrenza della nuova composizione del Consiglio dell'Unione

1. In applicazione della legge 7.4.2014, n. 56 che ha modificato l'art. 32, comma 3 del Testo Unico degli Enti locali il numero e la composizione dei Consiglieri dell'Unione viene definita all'art. 12 del presente Statuto.

2. I Comuni di Castelnuovo Rangone e Zocca, non interessati dalla tornata elettorale del 2014, dovranno provvedere a confermare o rinominare i membri effettivi/supplenti di maggioranza e minoranza nel numero previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 52
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ultima affissione all'Albo pretorio dei singoli Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli dei rispettivi atti deliberativi consiliari di approvazione.

3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.